



G.A.L. COLLINE SALERNITANE s.c.a r.l.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL SALONE HALL-EXPOSITION SEDE OPERATIVA DEL GAL

Approvato dal CdA nella seduta del 14/12/2017

REGOLAMENTO

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, richiamate le disposizioni normative vigenti, in particolare le disposizioni di cui all'art. 12 della L.07.08.1990 n. 241, in quanto richiamabili ed applicabili, nonché i principi generali sanciti dallo Statuto del GAL vigente, disciplina la concessione in uso di parte dei locali, sede operativa del GAL, ad Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Gruppi organizzati e Privati.
2. I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti:
 - a) Salone hall-exposition, annessi servizi igienici e relativi servizi di connessione wifi ed impianto audio e video;
 - b) Area parcheggio retrostante.
3. I locali dovranno essere utilizzati congiuntamente nell'ambito di un'unica manifestazione, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.
4. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
5. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme generali di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S., laddove applicabili.

ART. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali

1. Possono richiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - a) Istituzioni Pubbliche: Comuni, Comunità Montana, Ente Parco, Provincia, Regione.
 - b) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale.
 - c) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997 e s.m.i..
 - d) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266 e s.m.i.).
 - e) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91 e s.m.i.).
 - f) Comitati di partecipazione.
 - g) Organizzazioni Sindacali.
 - h) Organizzazioni Professionali agricole e della Cooperazione.
 - i) Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse.
 - j) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private.
 - k) Gruppo volontari Protezione civile.
 - l) Privati.
2. Rimane salva la facoltà del GAL di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali autorizzazioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per il GAL, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

ART. 3 - Esclusioni

1. I locali non possono venire utilizzati per attività aventi scopo di lucro.
2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali e, comunque, non coerenti con le finalità del GAL.

ART. 4 - Tipi di concessione

1. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di tre tipi di concessione:
 - concessione a titolo gratuito, senza il pagamento del contributo per le pulizie dei locali concessi e sanificazione dei servizi igienici, nei casi in cui il richiedente appartiene alla categoria:

- a) Istituzioni Pubbliche: Comuni, Comunità Montana, Ente Parco, Provincia, Regione.
- concessione a titolo gratuito ma con pagamento del contributo per le pulizie dei locali concessi e sanificazione dei servizi igienici, nei casi in cui i richiedenti appartengono alle categorie:
 - a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale.
 - b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997 e s.m.i..
 - c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266 e s.m.i.).
 - d) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91 e s.m.i.).
 - e) Comitati di partecipazione.
 - f) Organizzazioni Sindacali.
 - g) Organizzazioni Professionali agricole e della Cooperazione.
 - h) Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse.
 - i) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private.
 - j) Gruppo volontari Protezione civile.
- concessione a titolo oneroso e con pagamento del contributo per le pulizie dei locali concessi e sanificazione dei servizi igienici, nei casi in cui il richiedente appartengono alla categoria:
 - a) Privati.

2. L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente al R.A.F. del GAL che ne rilascerà apposita ricevuta.

ART. 5 - Modalità di concessione dei locali

1. I locali di cui all'art. 1 sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da presentare alla segreteria del GAL.
2. I locali possono essere concessi ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, secondo il calendario redatto e disponibile presso la segreteria del GAL, tenendo conto delle primarie esigenze del GAL stesso.
3. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, o assicurato dalla presenza di personale del GAL.

ART. 6 - Responsabilità ed oneri per l'utilizzo dei locali

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte.
2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali, dell'inosservanza di dette norme.
3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al personale del GAL.
4. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo, fatto salvo la pulizia degli stessi che sarà svolta a cura del GAL; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al personale di Segreteria del GAL, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati.
5. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al GAL, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.
6. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento, di illuminazione e gli impianti audio e video.

7. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi (qualora consegnate), con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
8. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
9. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.

ART. 7 - Modalità della richiesta

1. L'istanza per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata al Presidente del GAL e/o al Coordinatore, su specifico modulo allegato (Allegato A) e in dotazione presso la Segreteria e/o scaricabile dal sito www.galcollinesalernitane.it nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.
2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, il GAL provvederà al rilascio della concessione indicando:
 - a. le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;
 - b. la tariffa d'utilizzo stabilita sulla base del presente Regolamento.
3. Per l'utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al GAL almeno 8 giorni prima rispetto alla data della manifestazione.
4. A fronte delle istanze presentate, il GAL provvederà al rilascio della autorizzazione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 5 giorni dalla data di protocollo della richiesta.
5. Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento che sarà reso pubblico sull'Albo online del GAL.

TARIFFE UTILIZZO LOCALI

Publici	Associativi	Privati
gratuita	€ 30.00 solo pulizie e sanificazione servizi igienici	€ 50,00 fitto sala € 30,00 pulizie e sanificazione servizi igienici

Le tariffe si riferiscono ad un periodo di utilizzo fino a n. 5 ore consecutive.

Giffoni Valle Piana, 14/12/2017

Il Presidente
Antonio Giuliano

Il Coordinatore
Eligio Troisi


